

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VULCANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 22.9.2013 SEGUITO GARA SPORTING TERRANOVA/CRUCOLESE DEL 19.9.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal sig. Vulcano Francesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/VOLUNTAS SPOLETO DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2011 INFLITTA AL SIG. LA SERRA ANTONIO SEGUITO GARA ARZANESE/GAETA DEL 24.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 27.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Gaeta s.r.l. di Gaeta (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/BATTIPAGLIESE DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno), riducendo a € 300,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA ARZANESE/POMIGLIANO DEL 07.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D Pomigliano Calcio di Pomigliano d'Arco (Napoli), riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pastore Pietro a 2 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 18 novembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete